



# Regolamento



EMA MUTUA  
Via Nuova Poggioreale 60 CPN – 80143 NAPOLI  
Te. 081 8434408 mail: [info@emamutua.org](mailto:info@emamutua.org)

# Regolamento

Redatto dal consiglio direttivo in data 24/06/2019

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 27/06/2019

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come i diritti e i doveri delle persone che a qualsiasi titolo operano per nome e per conto di EMA.

Allo stesso modo, il presente regolamento individua ruoli e compiti dei Soci, Promotori, Collaboratori e dipendenti al fine di delineare nel dettaglio le linee organizzative ed operative non espressamente descritte all'interno dello Statuto Sociale.

Il Regolamento è redatto con l'intento di fornire ai Soci uno strumento di consultazione rapido e una guida all'utilizzo dei Sussidi.

Vuole inoltre aiutare il socio e gli aventi diritto, all'utilizzo delle garanzie guidandoli dal momento della prima denuncia di un evento fino all'erogazione del sussidio.

I dati riportati nel presente regolamento rappresentano i punti salienti delle forme di assistenza e costituiscono elemento vincolante, al fine delle garanzie, eventualmente integrate dal testo di Convenzioni separatamente sottoscritte.

Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti, i Soci possono rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti:

**Mail: [info@emamutua.com](mailto:info@emamutua.com)**

**Tel: 081.8434408**

EMA MUTUA

Via Nuova Poggioreale 60 CPN – 80143 NAPOLI

Te. 081 8434408 mail: [info@emamutua.org](mailto:info@emamutua.org)



## EMA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO

Il presente Regolamento approvato con delibera del C.d.A. del 27 Giugno 2019 è in vigore a far data dal 01 Luglio 2019

### Art. 1

### Ammissione dei Soci

Possono richiedere l'ammissione alla Società di Mutuo Soccorso European Mutual Assistance (in seguito per brevità EMA), in qualità di Soci (in seguito indicati anche come Associati), tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta a EMA. Tutte le richieste verranno poi valutate dal Consiglio di Amministrazione (in seguito anche CDA) di EMA, sulla base delle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento Applicativo.

### Art. 2

### Modalità di Adesione

Per l'ammissione a EMA, l'aspirante Socio dovrà:

- a) Compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione redatta su apposito modulo messo a disposizione da EMA, avendo cura di indicare l'indirizzo e-mail a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative al rapporto associativo, nonché il recapito telefonico;
- b) Provvedere al versamento della Quota Associativa annuale nonché, qualora si intenda aderire anche ad uno dei Sussidi messi a disposizione da EMA, provvedere al versamento del Contributo Associativo annuale, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e per gli importi indicati nel presente Regolamento;
- c) Nel caso in cui, per alcune categorie di Soci, non sia prevista la compilazione di una apposita domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio, quest'ultimo potrà presentare richiesta libera di ammissione, in forma scritta, indirizzata alla sede legale di EMA;
- d) L'ammissione del nuovo Socio a EMA rimane in ogni caso subordinata alla preventiva accettazione, mediante delibera del CdA o, qualora previsto, mediante delibera del Comitato Esecutivo.

### Art. 3

### Iscrizione nel Libro dei Soci

Il CdA, una volta accettata la domanda di ammissione, provvederà ad iscrivere il nominativo del nuovo Socio, all'interno del relativo Libro dei Soci, in base alle corrispondente tipologia indicata al successivo Art 5, dandone conferma scritta all'interessato. Se il Cda non dovesse accettare, per qualsiasi motivo, la domanda di ammissione, comunicherà all'aspirante Socio, entro 30 giorni dalla relativa delibera del CdA, le motivazioni della mancata accettazione, a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di adesione, o, ove non disponibile, mediante fax o lettera raccomandata. L'aspirante Socio potrà comunque riproporre una nuova domanda di ammissione solo dopo aver rimosso i motivi che hanno determinato la mancata accettazione. L'Iscrizione a Socio decorre dalle ore 24 della delibera di accettazione della domanda di ammissione.

### Art. 4

### Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo

Il Socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento Applicativo, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari ed alle comunicazioni dirette ai Soci. Si impegna inoltre a conoscere e rispettare i Sussidi Sanitari relativi alle prestazioni sanitarie aggiuntive, ed eventualmente dallo stesso sottoscritti.

All'atto della domanda di ammissione, l'aspirante Socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento Applicativo vigente e nei Sussidi Sanitari aggiuntivi da lui prescelti in fase di domanda di ammissione. EMA garantisce la messa a disposizione di tutta la documentazione sociale in favore dell'Associato, mediante apposita Area Riservata all'Associato medesimo e resa disponibile sul sito internet di EMA; si impegna inoltre ad inviare all'Associato (o a pubblicare sul sito internet) avvisi e comunicazioni inerenti modifiche dell'organizzazione sociale, messa a disposizione di nuovi

EMA MUTUA

Via Nuova Poggioreale 60 CPN – 80143 NAPOLI

Te. 081 8434408 mail: info@emamutua.org



servizi e, più in generale, ogni informazione utile e significativa riguardante EMA. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo e-mail o all'indirizzo di residenza/domicilio, indicati dall'Associato nell'apposita Domanda di Adesione (v. Art. 6.1. e seguenti). Sarà pertanto cura dell'Associato comunicare tempestivamente ad EMA eventuali variazioni della residenza, domicilio o e-mail.

## Art. 5

## Sezioni e Categorie di Soci

I soci di EMA sono organizzati in sezioni soci come nelle categorie sotto indicate, cui corrispondono diversi diritti e obblighi, definite nello Statuto di EMA al Titolo III:

- Soci Fondatori (persone fisiche);
- Soci Ordinari (persone fisiche)
- Soci Promotori (persone fisiche o giuridiche);
- Soci Partecipanti (persone giuridiche, associazioni, enti);
- Soci Partecipanti Beneficiari (persone fisiche);
- Soci Onorari (persone fisiche o giuridiche);
- Soci Aderenti (persone giuridiche, associazioni, enti);
- Soci Fruitori (persone fisiche);
- Soci invitanti (persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti);
- Soci Acquisiti (Fondi Sanitari Integrativi, Casse di Assistenza Sanitaria, Società di Mutuo Soccorso);
- Soci Coordinatori (persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti);
- Soci Sostenitori (persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti).

## Art. 5.1

## Categorie di Soci che prevedono accordi aggiuntivi

L'acquisizione della qualifica di una delle categorie di Soci sotto riportate, è subordinata alla formalizzazione di appositi contratti e/o Convenzioni deliberati dal CdA di EMA, finalizzati a regolamentare le attività svolte dai Soci medesimi:

- Socio Promotore
- Socio Onorario
- Socio Aderente
- Socio Acquisito
- Socio Coordinatore
- Socio Sostenitore

## Art. 6

## Norme valide per tutte le categorie di Soci

Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 5.1., tutte le categorie dei Soci di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, come indicate nello Statuto, sono disciplinate dalle previsioni del presente Regolamento, anche con riferimento alle relative quote e contributi associativi da versare, ove previsti. I contributi aggiuntivi previsti per l'accesso a specifici Sussidi Sanitari e Piani Mutualistici, verranno di volta in volta deliberati dal CdA di EMA, e portati alla conoscenza dei Soci al momento della relativa richiesta di adesione a specifici Sussidi Sanitari e Piani Mutualistici.

## Art. 6.1

## Soci Fondatori

Acquistano la qualità di soci fondatori le persone fisiche risultanti dall'atto costitutivo apponendo la firma all'atto di costituzione.

Con la sottoscrizione dell'atto costitutivo e il versamento della quota indicata, sono di diritto iscritti nel libro soci e potranno partecipare alle attività sociali e avere il diritto di voto.

## Art. 6.2

## Ammissione e Quote dei Soci Ordinari

a) Possono richiedere l'ammissione a EMA, quali Soci Ordinari, tutte le persone fisiche residenti in Italia al momento della sottoscrizione, ma anche più generalmente nell'Unione Europea, che ne facciano richiesta:

- Compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo la Domanda di Ammissione fornita da EMA;

EMA MUTUA

Via Nuova Poggioreale 60 CPN – 80143 NAPOLI

Te. 081 8434408 mail: info@emamutua.org



- Pagando la Quota Associativa annuale quantificata da EMA in € 60,00 (euro sessanta/00), da versarsi in unica soluzione al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione a Socio.
- b) Nella Domanda di Adesione l'Associando potrà inoltre:
- Indicare l'eventuale Sussidio Sanitario o Piano Mutualistico prescelto provvedendo contestualmente al versamento del relativo contributo aggiuntivo (nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione); ove espressamente previsto, il contributo aggiuntivo potrà essere corrisposto ad EMA in rate (semestrali, trimestrali o mensili), previa autorizzazione rilasciata dall'Associando al pagamento delle rate mediante rid bancario o carta di credito;
  - Indicare gli eventuali familiari beneficiari dei Sussidi Sanitari, i quali saranno iscritti ad EMA in qualità di Soci Partecipanti Beneficiari;
  - Indicare l'indirizzo e-mail a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative al rapporto associativo, nonché il recapito telefonico.
- c) La Quota Associativa di € 60,00 dovrà essere versata dal Socio Ordinario annualmente, ad ogni successiva scadenza annuale.
- d) Qualora abbia aderito ad uno dei Sussidi Sanitari o Piani Mutualistici messi a disposizione da EMA, l'Associato, come sopra evidenziato, dovrà provvedere annualmente al versamento del Contributo Associativo e ai contributi aggiuntivi dei Sussidi Sanitari messi a disposizione degli Associati, che potranno essere modificati di anno in anno con delibera del Consiglio di Amministrazione, in ragione del corretto perseguimento degli scopi sociali e dei più ampi interessi di tutti gli Associati; in caso di variazione in aumento dei valori di cui sopra, sarà cura di EMA informarne l'Associato – mediante comunicazione da effettuarsi con le modalità di cui al precedente **Art. 4** – entro la data prevista per esercitare il diritto di recesso (60 giorni prima della scadenza annuale).
- e) L'ammissione del nuovo Socio alla Mutua è comunque subordinata ad apposita delibera del CdA. Non saranno in ogni caso ammesse le domande di ammissione che siano:
- prive di Autorizzazione al Trattamento dei Dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003; - prive di sottoscrizione dell'Associando;
  - prive dei dati identificativi dell'Associando e dei riferimenti utili per consentire l'invio di comunicazioni.

#### **Art. 6.3.**

#### **Ammissione e quote dei Soci Promotori**

Possono richiedere l'ammissione a EMA quali Soci Promotori:

- i Soci Ordinari regolarmente iscritti a EMA ed in regola con il pagamento della Quota Associativa annuale, che ne facciano espressa richiesta;
- le persone giuridiche con sede legale in Italia, che ne facciano espressa richiesta. In ogni caso la qualifica di Socio Promotore verrà riconosciuta solo a seguito di sottoscrizione dell'apposito Incarico da Promotore (sia Persona Fisica che Persona Giuridica) messo a disposizione e formalmente accettato da EMA.

I Soci Promotori persone giuridiche non sono tenuti alla preventiva iscrizione da Soci Ordinari e pagamento della relativa quota associativa; dovranno invece necessariamente e preventivamente essere iscritte ad EMA in qualità di Soci Ordinari tutte le persone fisiche incaricate dal Socio Promotore persona giuridica a svolgere l'attività di promozione mutualistica.

I Soci Promotori non hanno diritto di voto nelle Assemblee, e non possono essere eletti a cariche sociali.

#### **Art. 6.4.**

#### **Ammissione e quote dei Soci Partecipanti**

Possono richiedere l'ammissione a EMA quali Soci Partecipanti, tutte le persone giuridiche (Società, Associazioni, Enti, etc.) con sede legale in Italia, che ne facciano richiesta per se stessi e/o per i propri dipendenti/associati/iscritti/clienti (di seguito per semplicità denominati "Iscritti"):

- sottoscrivendo la domanda di ammissione fornita da EMA;

- pagando la Quota Associativa annuale fissata da EMA in base al numero dei propri Iscritti da garantire (da pagare alla sottoscrizione della domanda di ammissione a Socio e successivamente alla scadenza annuale della stessa in base alla data di decorrenza stabilita dal CdA) e così individuate:
  - Da 0 a 25 Iscritti: € 120,00
  - Da 26 a 50 Iscritti: € 360,00
  - Da 51 a 100 Iscritti: € 600,00
  - Da 100 a 1000 Iscritti: € 1.200,00
  - Oltre 1000 Iscritti: € 2.400,00

Le quote su indicate potranno essere modificate di anno in anno con delibera del CdA, in ragione del corretto perseguimento degli scopi sociali e dei più ampi interessi di tutti gli Associati; in caso di variazione in aumento dei valori di cui sopra, sarà cura di EMA informarne il Socio Partecipante – mediante comunicazione da effettuarsi con le modalità di cui al precedente **Art. 4** – entro la data prevista per esercitare il diritto di recesso (60 giorni prima della scadenza annuale). Mediante l'iscrizione a Socio Partecipante, la Società / Associazione / Ente così iscritta potrà mettere a disposizione dei propri dipendenti/associati/iscritti/clienti i Sussidi Sanitari e Piani Mutualistici prescelti fra quelli erogati da EMA ; la messa a disposizione dei Sussidi prescelti in favore dei Soci Partecipanti **Beneficiari (v. Art. 6.5)** è in ogni caso subordinata:

- al corretto pagamento, da parte del Socio Partecipante a EMA, dei relativi contributi aggiuntivi annuali;
- al rilascio dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 da parte dei propri dipendenti / associati in favore di EMA (l'acquisizione della autorizzazione dovrà essere effettuata a cura del Socio Partecipante).

Non saranno in ogni caso ammesse le domande di ammissione che siano:

- prive di Autorizzazione al Trattamento dei Dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
- prive di sottoscrizione dell'Associando;
- prive dei dati identificativi dell'Associando.

EMA potrà inoltre – in ragione di specifiche esigenze manifestate dal Socio Partecipante – mettere a disposizione dei Soci Partecipanti Beneficiari, Sussidi Sanitari predisposti e studiati “ad hoc”; in tal caso, la messa a disposizione del Sussidio e l'erogazione delle relative prestazioni saranno subordinati:

- alla formalizzazione di una specifica Offerta in tal senso da parte di EMA, indicante le principali caratteristiche del Sussidio, il valore del contributo aggiuntivo previsto ed ogni altra e relativa previsione;
- alla relativa e formale accettazione dell'Offerta e delle condizioni ivi contenute da parte del Socio Partecipante;
- al versamento, da parte del Socio Partecipante, dei contributi aggiuntivi previsti. L'ammissione del nuovo Socio alla Mutua è comunque subordinata alla deliberazione del CdA.

Qualora il Socio Partecipante intenda mettere a disposizione dei propri dipendenti/associati/iscritti/clienti anche le garanzie previste dal Sussidio Sanitario di Base, il Socio Partecipante sarà tenuto al pagamento del contributo associativo di base di € 30,00 (euro trenta/00) per singolo dipendente /associato/iscritto/cliente, da versarsi in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione per ogni singolo dipendente/associato/iscritto/cliente.

I Soci Partecipanti non hanno diritto di voto nelle Assemblee, e non possono essere eletti a cariche sociali.

#### **Art. 6.5.**

#### **Ammissione e quote dei Soci Partecipanti Beneficiari**

I Soci Partecipanti Beneficiari sono tutte quelle persone fisiche dipendenti / associati / iscritti / clienti (per semplicità denominati “Iscritti”) del Socio Partecipante e di cui al precedente **Art.6.4.**, le quali acquisiscono automaticamente (per sé e per gli eventuali familiari beneficiari) tale qualifica al momento dell'iscrizione da parte della Società / Associazione / Ente di cui fanno parte, a Socio Partecipante, senza il pagamento di alcuna quota associativa aggiuntiva. I Soci Partecipanti Beneficiari possono usufruire dei sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche, in virtù della partecipazione alla EMA e del pagamento delle quote associative e dei contributi associativi da parte del Socio Partecipante. Sono altresì considerati Soci Partecipanti Beneficiari anche le persone fisiche facenti parte del nucleo familiare dei Soci Ordinari e dei Soci Fruitivi (**v. Art. 6.8.**) i quali abbiano indicato i familiari medesimi quali Beneficiari delle prestazioni indicate nei Sussidi



(ove previsto). Tutti i Soci Partecipanti Beneficiari non potranno sottoscrivere autonomamente la domanda di ammissione a Socio e non saranno tenuti al versamento di nessuna quota associativa; la loro ammissione pertanto può avvenire esclusivamente mediante richiesta presentata a EMA da parte del Socio Partecipante (per i suoi Iscritti), del Socio Ordinario (per i suoi famigliari) e del Socio Fruitore (per i suoi famigliari) ed è in ogni caso subordinata alla deliberazione del CdA di EMA.

Il mantenimento della qualifica di Socio Partecipante Beneficiario – nonché la messa a disposizione dei relativi Sussidi e prestazioni - è in ogni caso subordinato al mantenimento della qualifica di Socio Partecipante, Socio Ordinario e Socio Fruitore di riferimento.

I Soci Beneficiari non hanno diritto di voto nelle Assemblee, e non possono essere eletti a cariche sociali

#### Art. 6.6.

#### Ammissione Soci Onorari

Possono essere soci onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi d EMA. Non sono tenuti al versamento di alcun contributo e non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, non possono essere eletti alle cariche sociali, né diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate da EMA

#### Art. 6.7.

#### Ammissione Soci Aderenti

Possono diventare Soci Aderenti le persone giuridiche, Società, Associazioni, Enti che abbiano aderito a specifiche Convenzioni deliberate da EMA, finalizzate a mettere a disposizione dei propri dipendenti / associati / clienti/ iscritti, Sussidi Sanitari predisposti ad hoc da EMA. Le Convenzioni saranno stipulate in virtù di quanto previsto al successivo **Art. 9**. I Soci Aderenti non sono tenuti al versamento di quote associative né di alcun contributo. Non hanno diritto ad usufruire dei Sussidi né di prestazioni e di assistenze mutualistiche di alcun tipo, né direttamente, né nominando persone fisiche a tale scopo e non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. In ogni caso, la messa a disposizione del Sussidio e l'erogazione delle relative prestazioni saranno subordinati:

- alla formalizzazione di una specifica Convenzione da parte di EMA, indicante le principali caratteristiche del Sussidio, il valore del contributo aggiuntivo previsto ed ogni altra e relativa previsione;
- alla relativa e formale accettazione della Convenzione e delle condizioni ivi contenute da parte del Socio Aderente;
- all'iscrizione a EMA degli Iscritti del Socio Aderente, in qualità di Soci Fruttori (v. **Art. 6.9.**);
- al versamento, da parte dei Soci Fruttori, della quota associativa annuale (di cui al successivo punto **6.9.**) e dei contributi aggiuntivi previsti.

#### Art. 6.8.

#### Ammissione e Quote dei Soci Fruttori

Possono richiedere l'ammissione a EMA, quali Soci Fruttori, tutte le persone fisiche residenti in Italia al momento della sottoscrizione, che ne facciano richiesta per se stessi e/o per il proprio nucleo familiare, purché siano dipendenti o associati o clienti o iscritti di un Socio Aderente (così come determinato nel precedente **Articolo 6.7.**) per il quale il CdA di EMA abbia già deliberato la qualifica di Socio Aderente ed abbia formalizzato apposita Convenzione.

a) Per poter richiedere l'ammissione a Socio Fruitore, gli aspiranti Soci devono:

- compilare in ogni sua parte e sottoscrivere la domanda di ammissione su apposito modulo fornito da EMA;
- pagare la Quota Associativa annuale da Socio Fruitore e quantificata da EMA in € 30,00 (trenta/00) da versarsi in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione a Socio Fruitore.

b) Nella Domanda di Adesione l'Associando dovrà inoltre:

- indicare il Sussidio Sanitario prescelto – fra quelli messi a disposizione dei Soci Fruttori in virtù della Convenzione di cui al precedente **Art. 6.7.** - provvedendo contestualmente al versamento del relativo contributo aggiuntivo (nella misura stabilita dalla medesima Convenzione); ove espressamente previsto

EMA MUTUA

Via Nuova Poggioreale 60 CPN – 80143 NAPOLI

Te. 081 8434408 mail: info@emamutua.org



dalla Convenzione stipulata con il Socio Aderente, il contributo aggiuntivo potrà essere corrisposto a EMA in rate (semestrali, trimestrali o mensili), previa autorizzazione rilasciata dall'Associando al pagamento delle rate medesime mediante rid bancario o carta di credito;

- indicare gli eventuali familiari beneficiari dei Sussidi Sanitari, i quali saranno iscritti a EMA in qualità di Soci Partecipanti Beneficiari;

- indicare l'indirizzo e-mail a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative al rapporto associativo, nonché il recapito telefonico.

c) La Quota Associativa di € 30,00 dovrà essere versata dal Socio Fruitore annualmente, ad ogni successiva scadenza annuale. Parimenti, qualora abbia aderito ad uno dei Sussidi Sanitari messi a disposizione da EMA in virtù della Convenzione, l'Associato dovrà provvedere al versamento del relativo contributo aggiuntivo ad ogni scadenza annuale. Il valore della Quota Associativa Annuale e dei contributi aggiuntivi dei Sussidi Sanitari messi a disposizione dei Soci Fruttori, potrà essere modificata di anno in anno con delibera del Consiglio di Amministrazione, in ragione del corretto perseguimento degli scopi sociali e dei più ampi interessi di tutti gli Associati; in caso di variazione in aumento dei valori di cui sopra, sarà cura di EMA informarne l'Associato – mediante comunicazione da effettuarsi con le modalità di cui al precedente **Art. 4** – entro la data prevista per esercitare il diritto di recesso (60 giorni prima della scadenza annuale).

d) L'ammissione del nuovo Socio alla EMA è comunque subordinata ad apposita delibera del CdA. Non saranno in ogni caso ammesse le domande di ammissione che siano: - prive di Autorizzazione al Trattamento dei Dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003; - prive di sottoscrizione dell'Associando; - prive dei dati identificativi dell'Associando e dei riferimenti utili per consentire l'invio di comunicazioni.

Il mantenimento della qualifica di Socio Fruitore – nonché la messa a disposizione dei relativi Sussidi e prestazioni previsti nella Convenzione - è in ogni caso subordinato al mantenimento della qualifica del Socio Aderente di riferimento.

I Soci Fruttori non hanno diritto di voto nelle Assemblee, e non possono essere eletti a cariche sociali

#### **Art. 6.9.**

#### **Ammissione dei Soci Acquisiti**

Possono diventare Soci Acquisiti, i Fondi Sanitari Integrativi, le Società di Mutuo Soccorso e le Casse di Assistenza Sanitaria, che intendano affidare ad EMA l'erogazione e/o la gestione (in tutto o in parte) dei servizi previsti dai Piani di Assistenza Sanitaria Integrativa erogati dal Socio Acquisito medesimo in favore dei suoi Iscritti nell'esercizio della propria attività sociale. La qualifica di Socio Acquisito è subordinata:

- alla conclusione di specifico Accordo in tal senso deliberato dal CdA di EMA, e contenente l'indicazione delle prestazioni previste, dei contributi aggiuntivi dovuti ed ogni altra previsione connessa;
- al versamento dei contributi aggiuntivi previsti per le prestazioni e di cui all'Accordo sottoscritto fra EMA ed il Socio Acquisito;
- al rilascio dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 da parte degli Iscritti del Socio Acquisito in favore di EMA (l'acquisizione della autorizzazione dovrà essere effettuata a cura del Socio Acquisito).

I Soci acquisiti non hanno diritto di voto nelle Assemblee, e non possono essere eletti a cariche sociali

#### **Art. 6.10.**

#### **Ammissione dei Soci Invitanti**

Possono richiedere l'ammissione a EMA, quali Soci Invitanti, tutte le persone fisiche o giuridiche, residenti in Italia al momento della sottoscrizione che invitano, per motivo di studio, vacanza o lavoro, cittadini extracomunitari che necessitano di specifici piani mutualistici per soggiornare in Italia.

Per poter richiedere l'ammissione a Socio Invitante, gli aspiranti Soci devono:

- compilare in ogni sua parte e sottoscrivere la domanda di ammissione su apposito modulo fornito da EMA;

EMA MUTUA

Via Nuova Poggioreale 60 CPN – 80143 NAPOLI

Te. 081 8434408 mail: info@emamutua.org





- pagare la Quota Associativa annuale per se stesso e per il Socio invitato, quantificata da EMA in € 30,00 (trenta/00) da versarsi in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione a Socio Invitante e Invitato.
- indicare nella domanda di adesione, il Piano Mutualistico prescelto - provvedendo contestualmente al versamento del relativo contributo aggiuntivo.

I Soci invitanti non hanno diritto di voto nelle Assemblee, e non possono essere eletti a cariche sociali

#### **Art. 6.11.**

#### **Ammissione dei Soci Coordinatori**

Possono diventare Soci Coordinatori, le persone fisiche e giuridiche, le associazioni o enti che ne facciano richiesta. EMA accetterà i Soci Coordinatori attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi. I Soci Coordinatori hanno il compito di coordinare, promuovere o divulgare gli scopi ed i principi mutualistici agli attuali Soci ed agli aspiranti Soci da parte dei Promotori Mutualistici.

I Soci Coordinatori non sono tenuti al versamento di nessuna quota associativa, né di alcun contributo, non hanno il diritto di voto, non possono essere eletti alle cariche sociali, non hanno diritto ad usufruire dei sussidi né di prestazioni e assistenze mutualistiche, salvo i casi in cui EMA non abbia regolamentato dei sussidi ai quali i Soci Coordinatori possano espressamente aderire, con le modalità che di volta in volta verranno stabilite con apposite delibere indicanti i modi, i tempi e i contenuti. Eventuali regole che i Soci Coordinatori sono tenuti a rispettare saranno indicate in appositi contratti, come indicato nell'Art. 5.1.

#### **Art. 6.12.**

#### **Ammissione dei Soci Sostenitori**

Sono Soci Sostenitori coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi di EMA, desiderino e possano contribuire economicamente o fattivamente al raggiungimento degli scopi associativi in modo più significativo rispetto i Soci Ordinari. La qualità di Socio Sostenitore, a tali fini, è riconosciuta a persone che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie di EMA ed alla loro concreta realizzazione. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto nelle Assemblee, e non possono essere eletti a cariche sociali.

#### **Art. 7**

#### **Piani di assistenza e sussidi**

I Piani di assistenza e sussidi, suddivisi in Piani Base, Piani Sanitari e Piani Mutualistici, sono un complesso di servizi e di prestazioni organizzate ed erogate da Ema, sia direttamente, che eventualmente anche attraverso ente/i erogatore/i terzo/i abilitato/i, ai propri Soci e ai loro familiari aventi diritto. I Piani Sanitarie Mutualistici sono un complesso di sussidi e di prestazioni che Ema eroga ai propri Soci e ai loro familiari aventi diritto, sia direttamente, che attraverso ente/i erogatore/i terzo/i abilitato/i. Tale/i ente/i terzo/i – Società di Mutuo Soccorso o Impresa Assicuratrice - abilitato/i – se previsto/i – agisce/agiscono sulla base di specifica/specifiche convenzione/i con Ema. Il tutto avviene ai sensi della L. 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni. Tutti i Piani di assistenza sono elencati e descritti in appositi articolati e sono parte integrante del presente Regolamento applicativo. Essi sono disponibili presso la Ema, sul suo sito web e presso le sue Sezioni Soci. Gli articolati descrittivi dei Piani Sanitari sono integrati da un apposito Regolamento dei Piani Sanitari e Piani Mutualistici.

#### **Art. 8**

#### **Prestazioni aggiuntive previste nei Sussidi Sanitari e relativi contributi aggiuntivi**

L'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto alle prestazioni di base garantite da EMA in ragione del versamento del Contributo Associativo di Base e di cui all'Art. 6.1. è subordinata alla sottoscrizione di un Sussidio Sanitario o Piano Mutualistico fra quelli messi a disposizione e deliberati da EMA, nonché al versamento del relativo contributo aggiuntivo previsto. Tali prestazioni aggiuntive sono individuate negli appositi Sussidi, i quali costituiscono parte integrante del presente Regolamento. Il/i Sussidio/i aggiuntivo/i prescelto/i dal Socio e l'indicazione dei contributi aggiuntivi dovuti è/sono consegnato/i da EMA o da incaricato di EMA all'atto della richiesta di ammissione a Socio. Tutti i contributi aggiuntivi sono definiti e deliberati dal CdA di EMA e possono essere soggetti a revisione annuale in base agli andamenti tecnici della EMA e a suo insindacabile giudizio.

EMA MUTUA

Via Nuova Poggioreale 60 CPN – 80143 NAPOLI

Te. 081 8434408 mail: info@emamutua.org

## Art.9

## Convenzioni

Il CdA di EMA può stipulare Convenzioni per l'associazione collettiva di persone fisiche provenienti da aziende, mutue, cooperative, associazioni, enti o casse, individuando specifiche modalità di adesione degli associati, specifici Sussidi Sanitari e ogni altra previsione inerente l'adesione e l'erogazione delle prestazioni.

## Art. 10

## Decorrenza e durata della iscrizione a libro Soci

Tutte le domande di ammissione che perverranno alla EMA, saranno valutate dal CdA e decorreranno dalle ore 24:00 del giorno dell'avvenuta delibera. Il CdA si riunirà e delibererà la qualifica di Socio, per le nuove domande di ammissione, nei giorni 10, 15, 20 e 30 (o 31) di ogni mese.

EMA valuterà solo ed esclusivamente quelle domande di adesione pervenute in originale e che siano complete di tutti i dati richiesti, e per le quali risulti sia andato a buon fine il pagamento delle quote associative e dei

contributi (ove previsti). I contributi associativi e la quota associativa hanno valore annuale decorrente dal giorno di delibera del CdA che ha ammesso il Socio (fatto salvo quanto diversamente pattuito in singoli Regolamenti Aggiuntivi, Convenzioni, Sussidi Sanitari, Piani Mutualistici o delibere del CdA).

L'adesione del Socio a EMA si intende sempre tacitamente rinnovata di anno in anno, in mancanza di disdetta da far pervenire in forma scritta mediante raccomandata a.r. almeno 60 giorni prima della relativa scadenza, come disciplinato dal successivo Art. 15. Eventuali eccezioni al tacito rinnovo potranno essere disciplinate da EMA nelle Convenzioni o con apposite delibere del CdA.

## Art. 11

## Limite di età

Tutti i Soci di EMA in regola con il pagamento della Quota Associativa e il Contributo Associativo potranno usufruire dei servizi e prestazioni riportati nel Sussidio Sanitario prescelto senza alcun limite di età salvo eventuali diverse indicazioni previste nel Regolamento del Sussidio Sanitario prescelto.

## Art. 12

## Decorrenza e durata del diritto alle prestazioni sanitarie e ai servizi mutualistici previsti nei Sussidi Sanitari aggiuntivi

I Sussidi Sanitari aggiuntivi prescelti dal Socio si intenderanno in decorrenza dalle ore 24.00 del giorno della relativa delibera del CdA.

Dalla data di decorrenza di cui sopra, si presume quindi la piena e consapevole conoscenza delle norme relative alle prestazioni aggiuntive relative al Sussidio Sanitario aggiuntivo prescelto, che saranno comunque sempre a disposizione dell'Associato presso la Sede e sul sito internet di EMA (area riservata). I Sussidi Sanitari e Piani Mutualistici – ed i relativi contributi aggiuntivi - hanno validità annuale.

L'adesione ai singoli Sussidi Sanitari e Piani Mutualistici si intenderanno tacitamente rinnovata di anno in anno, ove non intervenga disdetta per iscritto da parte del Socio, così come determinato dal successivo art. 15.1. Eventuali eccezioni al tacito rinnovo verranno regolamentati da EMA nei Regolamenti aggiuntivi stessi, nelle Convenzioni o con apposite deliberazioni da EMA.

## Art. 13

## Pagamento dei contributi associativi

Il pagamento dei contributi associativi può essere effettuato solo attraverso le modalità sotto indicate o diversamente pattuite con apposite deliberazioni, Convenzioni o Sussidi Sanitari aggiuntivi:

- pagamento con ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a Società Generale di Mutuo Soccorso European Mutual Assistance;
- accredito sul c/c bancario della Società Generale di Mutuo Soccorso;
- mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del Socio, lavoratore dipendente di un'azienda che abbia sottoscritto con EMA uno specifico accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi;

- altri mezzi predisposti da EMA comunque confacenti al riconoscimento per le detrazioni fiscali del contributo associativo versato. In caso di ritardo nel pagamento dei contributi associativi, EMA non è tenuta ad avvisare i Soci della scadenza del pagamento dei contributi associativi. Eventuali solleciti al pagamento inviati al Socio, potranno essere effettuati nel solo interesse del Socio ed al fine di agevolare il funzionamento amministrativo di EMA. Per ogni versamento della quota associativa, a mezzo RID bancario, non andato a buon fine, la EMA si riserva la facoltà di richiedere il pagamento di € 2,60, comprensivo di € 1,70 per lo storno RID ed € 0,90 per la richiesta di nuovo addebito. In tutti i casi, sarà data sempre adeguata evidenza delle modalità di pagamento, sia nei moduli di richiesta di ammissione, che nelle eventuali Convenzioni.

In caso di pagamento mediante frazionamento mensile – se espressamente previsto nella Domanda di Adesione – il pagamento della prima rata dovrà avere ad oggetto il versamento anticipato di tre mensilità.

#### Art. 14

#### Revoca

Il sottoscrittore della domanda di adesione a EMA può esercitare il diritto di revoca entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla sottoscrizione della domanda di adesione medesima, inviando lettera raccomandata A/R alla Società Generale di Mutuo Soccorso European Mutual Assistance, Via Nuova Poggioreale, 60, 80143, Napoli

(NA). Il sottoscrittore, esercitando il diritto di revoca entro il termine sopra indicato, ha il diritto al rimborso dell'intera quota sottoscritta, corrispondente al contributo associativo di base annuale, alla quota associativa di base annuale ed al contributo aggiuntivo relativo al Sussidio Sanitario scelto. Per l'operazione di rimborso, la Società Generale di Mutuo Soccorso European Mutual Assistance storerà dall'importo della quota il costo relativo all'operazione bancaria da effettuarsi, determinato in € 1,50. In ogni caso il diritto di revoca di cui sopra è riconosciuto al Socio unicamente al momento (della presentazione della prima domanda di ammissione; è pertanto preclusa la revoca al momento del rinnovo annuale della qualifica di socio o del Sussidio Sanitario prescelto.

#### Art. 15

#### Recesso dalla qualifica di Socio

Il Socio ha diritto di recesso da EMA in qualsiasi momento, inviando raccomandata A/R alla sede legale della Società Generale di Mutuo Soccorso European Mutual Assistance almeno - 60 gg. prima della scadenza della qualifica di Socio.

Qualora il Socio non abbia versato per intero i contributi aggiuntivi (in caso di pagamento frazionato), lo stesso è comunque tenuto a saldare la parte di contributi aggiuntivi mancanti. In ogni caso il Socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcun quota del fondo sociale, né di alcuna somma precedentemente versata.

#### Art. 15.1.

#### Recesso dai Sussidi Sanitari Aggiuntivi

Il Socio ha altresì il diritto di recesso da ogni singolo Sussidio Sanitario aggiuntivo prescelto, da esercitarsi – a mezzo raccomandata A/R inviata alla sede della Società Generale di Mutuo Soccorso European Mutual Assistance - almeno 60 gg. prima della scadenza prevista per il proprio Sussidio Sanitario aggiuntivo, decorrenti dalla data di delibera del CdA.

Qualora il Socio non abbia versato per intero i contributi aggiuntivi (in caso di pagamento frazionato), lo stesso è comunque tenuto a saldare la parte di contributi aggiuntivi mancanti. In ogni caso il Socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcun quota del fondo sociale, né di alcuna somma precedentemente versata.

#### Art. 16

#### Esclusione del diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni elencate nei relativi Sussidi Sanitari aggiuntivi, salvo esplicite e specifiche deroghe, non compete in ogni caso quando la richiesta della prestazione sia conseguenza di patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione, sia se inerenti direttamente il Socio, sia se inerenti gli Avenuti Diritto / Beneficiari delle prestazioni e di cui al successivo Articolo 15.

#### Art. 17

#### Morte del Socio avente diritto

In caso di morte del Socio avente diritto, EMA, che persegue finalità di interesse generale, provvederà a liquidare i sussidi spettanti per tale evenienza agli eredi legittimi nelle misure e nelle forme previste dal Codice civile, previa richiesta scritta degli stessi.

Alternativamente, i sussidi verranno liquidati agli eventuali beneficiari indicati dal Socio ordinario in vita, secondo le disposizioni del Codice civile in materia di successione testamentaria, a seguito di loro richiesta scritta.

Gli eredi legittimi e/o i beneficiari ai quali andranno liquidati i sussidi dovranno delegare, con procura autenticata da un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro a riscuotere l'intera somma concessa. Tale pagamento avrà effetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti di tutti gli eredi legittimi e/o beneficiari.

#### Art. 18

#### Decesso del Socio promotore o coordinatore

In caso di decesso del socio coordinatore o del socio promotore persona fisica, EMA riconoscerà le eventuali spettanze maturate dal socio direttamente agli eredi dello stesso e a tutti gli aventi diritto, per i successivi tre anni. Le spettanze dovranno essere richieste dagli eredi o dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro un (1) anno dalla data in cui si è verificato il decesso del socio.

#### Art. 19

#### Familiari del Socio avente diritto

Sono aventi diritto ai sussidi e ai servizi mutualistici i seguenti componenti del nucleo familiare:

- a) il coniuge ed il convivente more uxorio (lo stato more uxorio dovrà essere provato tramite dichiarazione congiunta pro veritate di more uxorio) ed il convivente dello stesso sesso dell'Associato a condizione che gli stessi siano uniti da reciproci vincoli affettivi, che non vi sia parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno e che convivono stabilmente e si prestino assistenza e solidarietà materiale e morale;
- b) i figli sino ai 26 anni ed i figli oltre i 26 anni, conviventi con il titolare del Sussidio a condizione che questi ultimi siano fiscalmente a carico (a tal fine, al momento dell'adesione, dovrà essere presentata apposita autocertificazione in merito) oppure versino in uno stato di invalidità superiore al 66% (a tal fine, al momento dell'adesione, dovrà essere presentata idonea certificazione in merito).

Il rapporto tra EMA e gli aventi diritto si estingue a tutti gli effetti con il decesso del Socio, con il suo recesso ovvero con la sua esclusione. Gli aventi diritto del Socio deceduto, che presentano la domanda di iscrizione a EMA entro il termine massimo di 30 giorni dal decesso, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti all'evento sino a che non maturino essi stessi il diritto alle prestazioni previste nella nuova posizione di Socio, attraverso il versamento del proprio contributo associativo. Nel caso in cui vengano meno i componenti del nucleo familiare di cui sopra, i sussidi sottoscritti nella formula Nucleo si riterranno in automatico stipulati nella formula Single.

#### Art. 20

#### Perdita delle prestazioni sanitarie per morosità. Decadenza dalla qualifica di Socio

Al Socio, in ritardo con i pagamenti dei contributi associativi, non spettano:

- a) le prestazioni / rimborsi indicati nei Sussidi - nessuno escluso - per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;
- b) le prestazioni / rimborsi indicati nei Sussidi - nessuno escluso - maturati per eventi verificatisi antecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data richiesti, non ancora liquidati dalla Mutuo Soccorso, sino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il Socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

Se il Socio sana interamente - per capitale e per interessi di mora maturati - la predetta morosità entro 180 giorni, dalla avvenuta scadenza, avrà diritto a:

- le prestazioni / rimborsi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria;
- le prestazioni / rimborsi di cui al precedente comma, lettera b).



In ogni caso, se la morosità, supera i 180 giorni, il Socio decade ipso jure da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa l'esclusione dalla qualifica di Socio e la sua cancellazione dal libro dei Soci. In tale ultima ipotesi il Socio decade dal diritto per qualunque sussidio.

In caso di decesso del Socio, se questo avviene nel primo giorno di ritardo per il pagamento del contributo anticipato dei contributi associativi, o comunque successivamente, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati dal Socio in vita.

#### Art. 21

#### Conservazione delle ricevute

EMA entro il 31 Marzo di ogni anno metterà a disposizione nell'area riservata del portale web del singolo Socio la ricevuta fiscale di tutti i versamenti effettuati dallo stesso per tutti i contributi associativi e quote associative versati nell'anno precedente. Tutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi dovranno essere conservate dal Socio a comprova dei pagamenti effettuati, entro il termine di prescrizione di cinque anni.

#### Art. 22

#### Obbligo di notifica dati

Al fine di consentire l'accesso alle prestazioni sanitarie previste nei Sussidi Sanitari anche in favore degli Avenuti Diritto, il Socio deve necessariamente notificare, all'atto della richiesta di ammissione, il proprio stato di famiglia e la propria residenza. Nel caso di variazione del proprio nucleo familiare e/o della residenza dovrà prodursi idonea certificazione anagrafica, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, pena la decadenza dal diritto ai

sussidi. EMA si riserva il diritto di poter richiedere in ogni circostanza la presentazione dello stato di famiglia anagrafico e di ogni altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria per l'attribuzione dei sussidi o dei servizi mutualistici.

#### Art. 23

#### Documentazione richiesta per l'erogazione di prestazioni sanitarie (richieste di rimborso in forma diretta e/o indiretta e di indennizzo)

EMA stabilisce nel rispetto dello Statuto sociale, del Regolamento applicativo e dei singoli Sussidi Sanitari aggiuntivi e Piani Mutualistici la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di erogazione delle prestazioni.

Il Socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che EMA può richiederli tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità della domanda di erogazione delle prestazioni / servizi richiesti, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria. Tale documentazione può essere richiesta anche d'iniziativa di EMA agli enti competenti al relativo rilascio.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione può comportare l'impossibilità di procedere all'erogazione del sussidio richiesto e comporta la decadenza dal diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga fornita entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di sussidio.

La richiesta di accesso alle prestazioni dovrà essere sempre presentata nel rispetto delle modalità operative indicate negli specifici Sussidi Sanitari, e mediante l'utilizzo dell'apposita Modulistica messa a disposizione dell'Associato. In particolare, qualora il Sussidio Sanitario attivato preveda specifiche agevolazioni per l'erogazione di prestazioni effettuate mediante accesso a strutture sanitarie convenzionate anche in forma indiretta (es. riduzione o eliminazione delle quote di spesa a carico), l'Associato, in caso di prestazioni in forma indiretta effettuate presso Strutture Sanitarie Convenzionate, al fine di ottenere l'applicazione delle tariffe agevolate, sarà tenuto in ogni caso a qualificarsi, presso la Struttura Sanitaria ove verranno erogate le prestazioni, in qualità di Associato EMA. A tal fine, al momento della erogazione delle prestazioni, l'Associato dovrà presentare alla Struttura Sanitaria convenzionata o al professionista, il Modulo di Accesso al Network messo a disposizione, il quale dovrà essere appositamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria / Professionista al momento della erogazione della prestazione. Il Modulo di Accesso al Network, unitamente al Modulo di Richiesta di Rimborso ed alla necessaria documentazione medica a supporto della richiesta, dovrà essere inviata alla Centrale Salute dedicata.

EMA MUTUA

Via Nuova Poggioreale 60 CPN – 80143 NAPOLI

Te. 081 8434408 mail: info@emamutua.org



Qualora la richiesta di rimborso spese non sia accompagnata dal Modulo di Accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria e quest'ultima non abbia applicato le tariffe agevolate in favore dell'Associato, quest'ultimo avrà diritto a ricevere da EMA il rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra EMA e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario – determinata dalla mancata attivazione della convenzione da parte dell'Associato - saranno quindi da intendersi a carico dell'Associato.

#### Art. 24

#### Trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003)

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il Socio, preso atto dell'informativa fornita da EMA ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa.

#### Art. 25

#### Conformità della documentazione richiesta

All'atto della richiesta di erogazione delle prestazioni sanitarie o dei servizi mutualistici, il Socio deve allegare alla domanda tutti i documenti previsti e richiesti. Tutti i documenti allegati devono risultare aggiornati e conformi a quanto richiesto e tutta la documentazione di spesa eventualmente sostenuta deve essere prodotta in originale o in fotocopia ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge.

EMA può richiedere che la documentazione in fotocopia venga da lei autenticata, presa visione dell'originale, o da ufficiali pubblici competenti, ove ritenuto necessario.

Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature. Nell'ipotesi di presentazione di documenti corretti, cancellati o comunque artefatti, il Socio decade dal diritto al sussidio al quale tali documenti si riferiscono.

#### Art. 26 erogate

#### Esclusione di responsabilità di EMA per prestazioni

#### presso strutture e/o da professionisti convenzionati

EMA è da ritenersi esclusa da ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo, nessuno escluso, per eventuali danni arrecati al Socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con EMA o con società incaricata a erogare servizi di network sanitario e servizi di gestione delle pratiche di rimborso sia in forma diretta che indiretta.

#### Art. 27

#### Modifiche deliberate dal CdA

Il CdA di EMA, a tutela degli interessi tutti i suoi Soci, ha facoltà di deliberare:

- a) Modifiche dei Contributi Aggiuntivi necessari alla adesione ai Sussidi Sanitari;
- b) Variazioni delle Quote Associative annuali per l'adesione a EMA;
- c) Modifiche relative alle prestazioni sanitarie individuate nei Sussidi Sanitari (es. quote si spesa a carico, massimali, etc.);
- d) Modifiche del presente Regolamento applicativo dello Statuto;
- e) Modifiche alle modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi.

Le variazioni di cui sopra saranno in ogni caso portate a conoscenza degli Associati interessati, mediante invio di apposita comunicazione all'indirizzo e-mail indicato al momento dell'adesione per la ricezione delle comunicazioni associative. Le variazioni avranno la seguente decorrenza:

- a) le variazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), dal 1° giorno della successiva annualità di adesione, salvo non sia comunicato diversamente;
- b) le variazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), dalla data indicata nella comunicazione ricevuta dall'Associato.

EMA MUTUA

Via Nuova Poggioreale 60 CPN – 80143 NAPOLI

Te. 081 8434408 mail: info@emamutua.org



#### Art. 28

#### Adesione a più classi di prestazioni

Al Socio ammesso congiuntamente anche ad una o più prestazioni aggiuntive, che possano prevedere più sussidi o servizi per il medesimo stato di disagio, viene riconosciuto un solo sussidio nella prestazione economicamente più favorevole per il Socio medesimo. Tale principio vale anche all'interno dello stesso sussidio che preveda il rimborso e/o l'indennizzo derivante dallo stesso evento: varrà sempre il principio del riconoscimento del rimborso e/o dell'indennizzo per la garanzia economicamente più favorevole per il Socio.

#### Art. 29

#### Operatività della Mutualità

Le prestazioni fornite da EMA sono operanti nei termini previsti dal singolo Regolamento Aggiuntivo scelto e sottoscritto dal Socio. Pertanto la decorrenza dei sussidi, l'oggetto dei servizi e delle prestazioni, i massimali, i rimborsi, le quote di spesa a carico dell'Associato, i casi di non operatività delle prestazioni e la disciplina dei rimborsi relativi a malattie preesistenti all'iscrizione, sono regolamentati dal Regolamento Aggiuntivo effettivamente scelto dal Socio.

#### Art. 30

#### Struttura organizzativa della Mutuo Soccorso

Fanno parte della struttura organizzativa di EMA anche i Soci sotto riportati e definiti nello statuto e con specifici incarichi deliberati dal Cda da EMA:

- Soci Coordinatori
- Soci Onorari Coordinatori
- Soci Promotori

Società di Mutuo Soccorso European Mutual Assistance,

Via Nuova Poggioreale 60 CPN - 081.19979610 - [info@emamutua.com](mailto:info@emamutua.com)

EMA MUTUA

Via Nuova Poggioreale 60 CPN – 80143 NAPOLI

Te. 081 8434408 mail: [info@emamutua.org](mailto:info@emamutua.org)